

1° LUGLIO 2022: STOP ESTEROMETRO AL VIA LE FATTURE ELETTRONICHE

Esterometro ai saluti; dopo gli ultimi invii trimestrali del **2 Maggio** (primo trimestre 2022) e del prossimo **22 Agosto** (secondo trimestre 2022), in luogo dell'esterometro subentrerà l'obbligo di **invio delle fatture elettroniche e delle autofatture tramite il Sistema di Interscambio (SdI)**.

Le modifiche apportate all'adempimento riguardano:

- **la modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia;**
- **i termini di trasmissione;**
- **i profili sanzionatori (i cui effetti decorrono dall'1.1.2022).**

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

Sono esonerati i soggetti passivi che hanno aderito al regime "di vantaggio" (di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e coloro che adottano **il regime forfetario** (di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014), i quali, **nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro (sembrerebbero quindi esonerati anche i forfetari costituitisi nell'anno 2022, limitatamente a quest'anno, a prescindere dall'entità dei ricavi).**

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Il generico riferimento ai "soggetti" non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia, quanto nei confronti di "privati consumatori" non stabiliti.

Sono escluse le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni);
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

MODALITA' OPERATIVE

Fatture Attive - Vendita

La fattura dovrà essere in ogni caso emessa anche in formato cartaceo/pdf ed inviata al cliente estero, in quanto quest'ultimo non riceverà la fattura direttamente dallo SdI.

I dati relativi alle operazioni verso soggetti non stabiliti saranno trasmessi con codice destinatario "XXXXXXX".

Fatture Passive - Acquisto

I dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti saranno contraddistinti dai codici <TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19.

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (incluso Livigno): dovrà essere utilizzato per trasmettere a SDI il documento riportante le integrazioni IVA inerenti gli acquisti di servizi da prestatori intra-UE, oppure per trasmettere l'autofattura in unico esemplare per acquisti di servizi da prestatori extra-UE ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel *file* XML, in caso di acquisto di servizi dall'estero:

Codice	Campo	Contenuto
TD17	<CedentePrestatore>	Dati del fornitore estero (UE o extra-UE)
	<CessionarioCommittente>	Dati dell'acquirente nazionale
	<Data>	<ul style="list-style-type: none">Data di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione), nel caso di emissione di documento relativo a servizi intra-UE odata di effettuazione dell'operazione, nel caso di acquisto di servizi extra-UE
	<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione <i>ad hoc</i>
	<PrezzoTotale>	Imponibile della fattura ricevuta dal prestatore UE o extra-UE
	<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
	<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
	<Natura>	Qualora l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
	<DatiFattureCollegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari: potrà essere utilizzato per trasmettere a SDI il documento riportante le integrazioni IVA, nei casi di fattura ricevuta da un cedente intra-UE, per operazioni di acquisto intracomunitario di cui all'art.38, D.L. n. 331/93.

Nella seguente tabella si riportano gli elementi fondamentali che compongono il *file* XML relativo ad acquisti di beni intracomunitari:

Codice	Campo	Contenuto
TD18	<CedentePrestatore>	Dati del fornitore UE
	<CessionarioCommittente>	Dati dell'acquirente nazionale
	<Data>	Data di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione)
	<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione <i>ad hoc</i>
	<PrezzoTotale>	Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE
	<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
	<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
	<Natura>	Qualora l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
	<DatiFattureCollegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento

TD19 **Integrazione/autofattura per acquisto di beni presenti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti (ex art.17 c.2 DPR 633/72:** potrà essere utilizzato nei casi di acquisto di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA da soggetti non residenti (UE ed extra-UE), diversi quindi dagli acquisti intracomunitari e dalle importazioni, come ad esempio l'acquisto di merce già nel territorio italiano da soggetti non residenti la cui imposta è assolta dal cessionario/committente.

Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel file XML, nel caso in cui il cedente, soggetto non residente, emetta una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia nei confronti di un cessionario, soggetto passivo nel territorio nazionale:

Codice	Campo	Contenuto
TD19	<CedentePrestatore>	Dati del fornitore estero
	<CessionarioCommittente>	Dati dell'acquirente nazionale
	<Data>	Riportare: <ul style="list-style-type: none"> la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o una data ricadente nel mese di ricezione della fattura; la data di effettuazione dell'operazione intercorsa con il fornitore extra-UE.
	<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione <i>ad hoc</i>
	<PrezzoTotale>	Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE o extra-UE
	<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
	<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
	<Natura>	Nel caso in cui l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
	<DatiFattureCollegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento

TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

Il nuovo adempimento richiederà maggior scrupolosità e attenzione; si passa infatti dall'invio massivo dei dati del trimestre (Esterometro) alla trasmissione telematica **per singola operazione**.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015):

- per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

ATTENZIONE! Per il solo cliente che affida al nostro studio sia la registrazione contabile di fatture, che la relativa stampa dei registri IVA obbligatori si rende necessaria la massima tempestività nella consegna, che dovrà avvenire rigorosamente entro il giorno 7 di ogni mese, anche a mezzo e-mail, delle fatture estere ricevute; invitiamo a tal fine il cliente a sollecitare al proprio fornitore l'invio dei documenti entro il suddetto termine.

PROFILI SANZIONATORI

Con la legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1104 della L. 178/2020) è stato modificato il regime sanzionatorio relativo all'esterometro.

Il novellato art. 11 co. 2-*quater* del DLgs. 18.12.97 n. 471 dispone infatti che, per le operazioni effettuate a partire dall'1.1.2022, sia applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

NOSTRE COMPETENZE

Laddove il cliente affidi al nostro Studio sia la registrazione contabile di fatture che la relativa stampa dei registri Iva obbligatori, per un adempimento che - in tutta onestà - ci saremmo risparmiati, tenuto conto della periodicità, dei maggiori tempi richiesti e rischi di errore e delle sanzioni correlate, abbiamo deciso di parametrare le nostre spettanze al numero delle fatture interessate: pertanto proponiamo la seguente scaletta (importi al netto di Iva e oneri):

- fino a n. 10 fatture/anno → € 10 cad.
- fino a n. 50 fatture/anno → € 5 cad.
- fino a 100 fatture/anno → € 3 cad.

Dott. Simona Trussoni